



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

## DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 28/9/2020

**OGGETTO: Tariffe della tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020. Conferma aliquote.**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,35 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 23/9/2020 prot. 6266 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Vicepresidente del Consiglio avv. Lucia Salimbene - Cons. Comunale  
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE	X	
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	
7	Nunzio ELIA	X	
8	Lucia SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego BASTA		X
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Valeria CHIARIELLO	X	
12	Mario FREDA	X	
13	Lucia RISI	X	
Totale		12	1

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta non è pubblica.



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 o.d.g.

OGGETTO: Tariffe delle Tasse sui Rifiuti (TARI)  
Anno 2020. Conferme di quote

	Nome	Cognome	Presenti	Assenti
1	Nicola	PARISI	✓	
2	Maria	TRIMARCO	✗	
3	Francesco	FARAO	✗	
4	Domenico	SENATORE	✗	
5	Katia	TRIMARCO	✗	
6	Annamaria	DEL CORVO	✗	
7	Nunzio	ELIA	✗	
8	Lucia	SALIMBENE	✗	
9	Giuseppe Diego	BASTA		✗
10	Francesco	FERNICOLA	✗	
11	Valeria	CHIARIELLO	✗	
12	Mario	FREDA	✗	
13	Lucia	RISI	✗	

Ufficio \_\_\_\_\_

Parere \_\_\_\_\_ in ordine alla  
regolarità tecnica.

Li, \_\_\_\_\_


Il Responsabile

Area Economico-Finanziaria

Parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnica-contabile.

Li 23 SET 2020

Il Responsabile



DECISIONE DEL CONSIGLIO N. 12

Seduta del 28.08.2020 ore 18.35

Approvata [] Rinvziata [] Immediata esecutività: SI  NO []

Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Margherita Torraca

## *Il Consiglio Comunale*

### **Vista:**

- ✓ la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili e che la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- ✓ la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

### **Dato atto che:**

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/09/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) dall'art 20 all'art. 47 del Regolamento I.U.C.;
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25/03/2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019 con conferma di quelle vigenti all'esercizio 2018, così come indicato al punto 5. che così dispone "di confermare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2019 con riferimento a quelle vigenti già per l'anno 2018;
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2018 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2018

### **Vista:**

- ✓ la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" ed in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- ✓ la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

### **Considerato che:**

- ✓ a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è previsto un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- ✓ le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- ✓ tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020, salvo proroga;
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- ✓ il presupposto impositivo della TARI è comunque il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- ✓ sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- ✓ per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- ✓ i costi del ciclo integrale dei rifiuti devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- ✓ anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono gli stessi e quindi rapportati ai mq delle abitazioni e alla classe dell'unità abitativa per occupante rapportata ai rifiuti prodotti e/o stimati;
- ✓ con l'approvazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**Considerato che:**

- ✓ ARERA, con la citata deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- ✓ l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- ✓ le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
  - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
  - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle la, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- ✓ le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- ✓ al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- ✓ le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- ✓ la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**Preso atto quindi che:**

- ✓ gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite

alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- *tasso di inflazione programmata;*
  - *miglioramento della produttività;*
  - *miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;*
  - *modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici c/o operativi;*
- ✓ chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/Drift/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
- a) *le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,*
  - b) *le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,*
  - c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,*
  - d) *eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,*
- ✓ il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;
- ✓ la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;
- ✓ le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
- ✓ l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ✓ il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

#### **Rilevato che**

- ✓ la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
  - ✓ al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
  - ✓ nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;
  - ✓ la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
  - ✓ ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
  - ✓ nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. I della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
- a) *il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR*
  - b) *la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR*
  - c) *la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;*

*d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;*

- ✓ spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;
- ✓ la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- ✓ nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**Preso atto che:**

- ✓ ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020;
- ✓ l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- ✓ dall'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
- ✓ l'ulteriore complessità del quadro di riferimento è stato ancor di più reso complesso per le note criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
- ✓ in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Visto e richiamato in proposito l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), e i successivi provvedimenti legislativi, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**Dato atto quindi che:**

- ✓ è opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, ed inoltre che:

1. ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 occorre introdurre una riduzione tariffaria, che, nello specifico viene rapportata ai mesi di effettiva chiusura dell'attività commerciale con riduzione del tributo a carico delle utenze non domestiche che verrà calcolato ancor prima dell'emissione del'avviso di pagamento;

2. l'importo complessivo stimato di detta riduzione viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa e previa eventuale variazione di bilancio da effettuarsi nei termini di legge, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

- ✓ con riferimento ai due precedenti punti, la motivazione principale risiede nell'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale, delle famiglie numerose e di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino, settori legati al turismo che risultano maggiormente colpiti dai provvedimenti emergenziali legati alla diffusione del virus COVID-19, riducendo il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi oppure che, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela;
- ✓ in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle

riportare al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

✓ l'art. 47 comma 3 prevede il pagamento degli importi dovuti con versamento in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre, ma stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, e per evitare l'eccessivo carico tributario i versamenti relativi alla TARI, è fissata nel seguente modo:

➤ **Pagamento rateale:**

*I. rata entro il 16 dicembre 2020;*

*II. rata entro il 16 gennaio 2021;*

➤ **la modalità di pagamento con rata unica è fissata comunque al 16 dicembre 2020**

✓ dell'applicazione, anche per l'anno 2020, del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) dovuto alla Provincia di Salerno pari al 5,00%,

✓ la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

✓ nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

✓ la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**Ritenuto** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 con conferma delle precedenti tariffe anno 2019 ;

**Visto:**

✓ l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

✓ lo Statuto Comunale;

✓ il D.Lgs. 267/2000;

✓ l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Con** n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri: Fernicola, Chiariello, Freda e Risi) espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1) di approvare ai sensi dell'art 107 comma 5 del DL 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

2) di confermare quindi il Piano tariffario della TARI, distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l'anno 2020 così come fissato per esercizi precedenti e precisamente per l'anno 2019 e l'anno 2018;

3) di prevedere che per l'anno 2020 la tassa sui rifiuti (TARI) sarà versata con alle seguenti scadenze:

➤ **Pagamento rateale:**

*I. rata entro il 16 dicembre 2020;*

*II. rata entro il 16 gennaio 2021;*

➤ **la modalità di pagamento con rata unica è fissata comunque al 16 dicembre 2020**

4) di introdurre una riduzione tariffaria, che, nello specifico viene rapportata ai mesi di effettiva chiusura dell'attività commerciale con riduzione del tributo a carico delle utenze non domestiche che verrà calcolato ancor prima dell'emissione del'avviso di pagamento;

5) di applicare anche per l'anno 2020 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00% dovuto alla Provincia di Salerno;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

7) di dichiarare, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri: Fericola, Chiariello, Freda e Risi).

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
(Provincia di \_\_\_\_\_)

**RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI  
utenze non domestiche soggette a sospensione per  
emergenza COVID- 19**  
(Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020)

Il/La sottoscritto/a ..... Cod. Contribuente.....

nato/a a ..... (Prov. ....) il .....

con residenza in..... CAP .....

in Via/Piazza ..... n. ....,

C.F. ...., con riferimento alla denuncia precedentemente presentata per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)

In qualità di:

<input type="checkbox"/> TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE <input type="checkbox"/> LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'			
Ragione Sociale			
Sede legale			
Comune		CAP	PROV.
Via/Piazza		N.	Scala
			Int.
Codice Fiscale/P.IVA		Tel./Fax	indirizzo e-mail/pec

Ubicazione: ..... n. .... int. ....

Attività esercitata: ..... Codice ATECO .....

**COMUNICA**

Che a causa dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID – 19:

- o La propria attività è stata soggetta a sospensione dal ...../...../..... al ...../...../.....  
(tabella 1a- allegato A - delibera ARERA158/2020)
- o La propria attività è stata soggetta a sospensione ancora in corso dal ...../...../.....  
(tabella 1b- allegato A - delibera ARERA158/2020)
- o La propria attività è stata parzialmente sospensione dal ...../...../..... al ...../...../.....  
per ..... e consentita solo per .....
- o La propria attività è stata ridimensionata per calo della domanda o volontariamente chiusa dal ...../...../..... al ...../...../.....  
(tabella 3 - allegato A - delibera ARERA158/2020)

## **CHIEDE**

Di poter beneficiare dell' eventuale riduzione/agevolazione stabilita dall'Ente e commisurata agli effettivi giorni di chiusura e al minor quantitativo di rifiuti effettivamente prodotti.

## **INOLTRE DICHIARA**

quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto per tassa, sanzioni ed interessi.

Data .....

Firma.....

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

\*\*\*\*\*


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 1 OTT. 2020 reg. al n° \_\_\_\_\_  
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 1 OTT. 2020

Il Responsabile Albo Pretorio  
F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

\*\*\*\*\*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva. —  
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 1 OTT. 2020



Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

\*\*\*\*\*

Buccino, 1 OTT. 2020



Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Margherita Torraca